STATUTO

Articolo 1

E' costituita, su iniziativa del "Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina" ed ai sensi degli artt. 12 e seguenti del c.c., del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, sezione II, e delle loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni, una Fondazione denominata "FONDAZIONE PROVINEA - VITA ALLA VITE DI VALTELLINA - ONLUS".

Ai sensi e per gli effetti di cui al citato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, la fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" sintetizzata nell'acronimo "ONLUS", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo la denominazione "ONLUS" viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Articolo 2

La Fondazione ha sede in Sondrio, in via Romegialli n. 25.

Articolo 3

La Fondazione, con la tassativa esclusione di qualsiasi finalità di lucro, persegue esclusivamente i seguenti scopi di solidarietà sociale:

- la tutela del territorio, del paesaggio e dell'ambiente viticolo terrazzato della D.O. Valtellina e più in generale del territorio viticolo - terrazzato provinciale;
- la tutela e la valorizzazione delle tradizioni storico - culturali, dei beni culturali ed ambientali;
- la promozione di studi e ricerche multidisciplinari legate ai saperi della montagna e dell'area valtellinese;
- il reperimento e la gestione di risorse economiche e finanziarie provenienti da privati e/o Istituzioni Pubbliche mediante la stipula di opportune convenzioni nonché l'istruzione, acquisizione della documentazione, l'accertamento tecnico, il collaudo ed in genere la gestione in tutte le sue fasi, dell'assunzione, distribuzione e controllo di finanziamenti strettamente inerenti allo scopo della Fondazione con espressa esclusione di ogni attività lucrativa.

Articolo 4

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'esclusivo territorio della Regione Lombardia.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione:

a) promuove ed effettua iniziative finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione del territorio e difesa dell'ambiente come a titolo esemplificativo il mantenimento delle opere paesaggistiche, i muri di sostegno e le opere di viabilità e comunicazione, in particolare del sistema viticolo terrazzato, direttamente oppure affidandone la realizzazione ad enti e soggetti privati e/o pubblici;

b) collabora con tutte le istituzioni culturali, regionali, nazionali, comunitarie, internazionali, e con gli enti pubblici e/o privati, con cui si ravvisasse la necessità di conseguimento degli obiettivi fissati dalla Fondazione stessa, dando il proprio contributo di studio e documentazione; può promuovere e partecipare all'attività ed all'organizzazione di fondazioni, associazioni o di altri enti comunitari od esteri che abbiano gli stessi o analoghi scopi;

c) assume iniziative anche legali necessarie alla tutela dell'equilibrio territoriale, paesaggistico e culturale del territorio viticolo;

d) organizza conferenze, congressi, convegni, celebrazioni, incontri e seminari, per incrementare gli scambi di studio e di esperienze, nei propri settori di attività;

e) promuove e realizza la pubblicazione di studi e ricerche effettuati dalla Fondazione stessa nell'ambito delle attività di cui al presente articolo;

f) promuove e finanzia premi e borse di studio;

g) può aderire ad enti od organismi con simili finalità e sostenere, anche con contributi finanziari, la loro attività;

h) può acquistare, trasformare, assumere e concedere in affitto, gestire ed anche alienare immobili, compresi terreni destinati a colture di vite o parti di territorio terrazzato, da destinare ad iniziative che rientrino nello scopo della Fondazione, e quindi compiere ogni operazione immobiliare, ritenuta utile per il perseguimento degli scopi istituzionali, con l'osservanza delle prescrizioni di legge.

i) previo accertamento e controllo di tutti i requisiti indicati dalle convenzioni stipulate con gli enti preposti, concede e gestisce i finanziamenti e/o contributi a lei affidati nell'ambito dell'esclusivo scopo non lucrativo;

l) presta assistenza, istruisce e coordina e verifica le domande presentate dai soggetti interessati nell'ambito dei progetti approvati.

La Fondazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali previste dal presente statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del citato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione originario, come versato dal fondatore;
b) dalle elargizioni e contributi fatti da enti o privati;
c) dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge per compiere interventi relativi a beni che rientrano negli scopi della Fondazione;
d) dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;
e) dalle somme prelevate dagli avanzi di gestione, che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incremento del patrimonio.

Articolo 6

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:
a) dei redditi del patrimonio di cui all'art. 5;
b) delle somme che pervengono alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini, le quali non siano destinate ad incremento del patrimonio;
c) dalle somme che derivino da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso dall'incremento del patrimonio;
d) di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Articolo 7

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato di Presidenza;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori;
- il Segretario Generale;
- il Direttore Generale.

Articolo 8

L'Assemblea, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i soci fondatori, nonché tutti i soci aderenti in regola con i versamenti dei contributi stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione, rappresenta ed impegna la totalità di questi.
Le deliberazioni, prese dall'Assemblea regolarmente costituita ed approvate con le prescritte maggioranze vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.
L'Assemblea sarà convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno ed in seduta straordinaria quando lo reputi opportuno il Consiglio di Amministrazione o lo richieda, con domanda scritta al Presidente, almeno un terzo dei soci.
Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea straordinaria entro 30 giorni dalla data della richiesta. Le convocazioni sono fatte dal Presidente con invito scritto ai singoli soci da inviarsi almeno 8 giorni prima della seduta.
L'invito dovrà specificare l'ordine del giorno dei lavori.
Sono compiti istituzionali dell'assemblea ordinaria:
a) la discussione ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi presentati e corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei conti;
b) la nomina, salvo quanto previsto al successivo art. 9, dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
c) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente del Collegio.
Sono compiti istituzionali e non trasferibili dell'assemblea straordinaria:
a) la modifica dello Statuto;
b) lo scioglimento anticipato dell'Ente e l'approvazione della devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo nel rispetto delle norme statuarie previste al successivo articolo 20.
Le deliberazioni dell'assemblea, sia in forma ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza, in proprio e/o per delega, di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci.
In seconda convocazione le deliberazioni in forma ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, mentre in forma straordinaria con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di sette ad un massimo di tredici membri, compreso il Presidente, nominati come segue:
= Numero 5 (cinque) membri da parte del "Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina";
= Numero 1 (un) membro da parte della "C.C.I.A.A. di Sondrio";
= Numero 1 (un) membro da parte dall'Amministrazione Provinciale di Sondrio;
= gli altri eventuali membri da parte dell'Assemblea dei soci (nell'ipotesi in cui venga nominato un Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri).
I membri del Consiglio di Amministrazione, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nell'incarico.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce non meno di due volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne venga richiesta la convocazione da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
Le convocazioni sono fatte con avviso inviato almeno otto giorni utili prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, anche mediante telegramma o altro mezzo idoneo da inoltrarsi ai membri almeno tre giorni utili prima di quello fissato per l'adunanza.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione e, tra l'altro:
- determina le modalità di investimento del proprio fondo di dotazione;
- delibera l'acquisto e la vendita di immobili, la stipula di contratti di locazione e di comodato;
- l'affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza, redazione di progetti, loro esecuzione;
- la contrattazione di mutui e prestiti;
- l'accettazione di lasciti, erogazioni, donazioni;
- la stipula di contratti di lavoro con il personale dipendente, il trattamento giuridico ed economico;
- la predisposizione, sentito il Comitato Scientifico, dei programmi della Fondazione;
- la decisione sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- la deliberazione sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri Enti, che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- la stipula di convenzioni relative all'impiego dei contributi concessi;
- la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo;
- la determinazione dei contributi da corrispondere da parte dei soci;
- in una parola, esso compie quindi tutti gli atti necessari od utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto od in parte i suoi poteri per specifici atti dallo stesso stabiliti, ad uno o più dei suoi membri, anche con la facoltà di subdelega e può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 12

Tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che versano alla Fondazione i contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, acquisiscono la qualifica di socio Aderente.
Gli Aderenti si dividono in Benemeriti, Sostenitori, ed Ordinari, a seconda del contributo versato.
Il Consiglio di Amministrazione fisserà di volta in volta gli importi dei contributi che daranno diritto alle qualifiche sopra fissate.

Articolo 13

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta nel suo seno, dura in carica cinque anni; può essere riconfermato nell'incarico.
Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione alla cui attività sovrintende, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno e ne cura l'attuazione delle deliberazioni; sottopone al Consiglio di Amministrazione i progetti di bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ed ha poteri di compiere, nei casi di necessità e di urgenza, tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
Il Presidente potrà delegare ad altre persone la rappresentanza della fondazione, per singoli atti, o categorie di atti, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel suo seno un Vicepresidente che sostituisca il Presidente, con uguali poteri, in tutti i casi di sua assenza od impedimento, fissandone la sua durata in conformità a quella del Consiglio stesso; il Vicepresidente può essere riconfermato.

Articolo 15

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da due consiglieri di amministrazione, designati dal consiglio stesso.
Il Comitato di Presidenza esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione e, nei casi di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica del consiglio stesso al quale tali provvedimenti dovranno essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

Articolo 16

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, studiosi di consolidata fama, e fra essi potranno essere nominati anche cittadini di altri paesi.
Essi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica per un quinquennio e possono essere riconfermati.
Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente del Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico esplica le sue funzioni, proponendo gli indirizzi della Fondazione per le attività di studio, informazione, documentazione e divulgazione della Fondazione stessa.
Alle riunioni del Comitato Scientifico, hanno titolo a partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, il Segretario Generale.

Articolo 17

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dall'Assemblea di cui uno scelto fra i Revisori Ufficiali dei Conti; durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. L'Assemblea elegge il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori controlla la Regolare tenuta della contabilità della Fondazione, riferendone al Consiglio di Amministrazione, e più in generale esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti.

Articolo 18

Il Segretario Generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei propri membri, redige e sottoscrive, insieme al Presidente, tutti i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio che gli vengono affidate e ne cura la gestione.
Potrà essere altresì nominato il Direttore Generale al quale verranno conferiti particolari incarichi da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo, con criteri di oculatezza e prudenza.

Articolo 20

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché i fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte eventualmente della medesima ed unitaria struttura.
La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 21

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dalla normativa vigente, la Fondazione si estingue.
In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità aventi uno scopo analogo od affine a quello della fondazione, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed eventuali ulteriori successive norme modificative e/o integrative in materia, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
In via prioritaria il patrimonio residuo potrà essere devoluto al "Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina" che potrà utilizzarlo solo per finalità analoghe previste dal proprio Statuto e per fini di pubblica utilità. Questa devoluzione è condizionata al parere dell'Organismo di Controllo per il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci Aderenti nella seduta del 10 giugno 2004